

CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
"Estetica Contemporanea"

TRA

- l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Roberto Tottoli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico n. 158 del e n. 177 del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2022;

- l'Università Studi di Salerno, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Vincenzo Loia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico n. 159 del 27.09.2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 295 del 29.09.2022;

- l'Università degli studi di Napoli Federico II, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. Matteo Lorito, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico n. 26 e del Consiglio di Amministrazione n. 75 del 27.07.2022;

congiuntamente nel seguito del presente atto anche definite, per brevità, "parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Istituzione del Centro

Tra le "Università" indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Interuniversitario di Ricerca "Estetica Contemporanea", nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art. 2 – Finalità del Centro

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, intende costituire un luogo di ricerca e di incontro interdisciplinare. Il Centro promuove e realizza ricerche, iniziative didattiche, di formazione e di terza missione nel campo degli studi di estetica, storico artistici, di comparatistica, di teorie dell'immagine e dei media e del patrimonio culturale.

Il Centro si propone il fine di:

- promuovere, sostenere e coordinare iniziative scientifiche e ricerche nel campo degli studi dell'estetica contemporanea, nonché sollecitare e favorire i contributi scientifici ad esso attinenti
- favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra le università aderenti al Centro e altri Dipartimenti universitari, Enti e Fondazioni pubblici e privati che si occupano di studi di estetica, storico artistici, di comparatistica, di teorie dell'immagine e dei media e del patrimonio culturale.
- sviluppare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale
- elaborare progetti comuni finalizzati anche alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei;
- realizzare pubblicazioni scientifiche e prodotti della ricerca sugli argomenti proposti dal Centro;
- favorire e promuovere la messa in atto di accordi interuniversitari con istituzioni nazionali e internazionali e organizzare attività anche in partenariato con organismi e centri culturali, sociali e di ricerca extra-universitari;

- dare ampia diffusione, presso i propri associati e referenti, alle iniziative scientifiche e formative su argomenti pertinenti e ritenuti di alto interesse scientifico;
- intraprendere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli scopi statutari.

Il Centro promuove iniziative culturali e scientifiche, organizza incontri di docenti e ricercatori attivi nel campo dell'estetica contemporanea nelle Università Italiane, individua gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel suddetto campo di studi in Italia e svolge attività di ricerca anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università nazionali e internazionali e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.

Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale, negoziale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università che lo istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla presente Convenzione e degli atti successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dalle Università stesse, nell'ambito della rispettiva e autonoma organizzazione.

Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei aderenti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 – Sede e organizzazione del Centro

La sede amministrativa e organizzativa del Centro è stabilita presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Il Centro è organizzato in Unità di Ricerca operanti presso i Dipartimenti con interessi scientifici riguardanti l'estetica contemporanea, la comparatistica, la storia dell'arte, secondo l'allegato A alla presente Convenzione. Possono far parte delle Unità di Ricerca – i professori ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i docenti a contratto, gli assegnisti e i dottorandi. Il coordinamento e la rappresentanza ordinaria delle Unità di Ricerca sono attribuiti al solo personale universitario in organico. Sarà cura degli Atenei convenzionati comunicare al Dipartimento sede amministrativa del Centro la costituzione o la soppressione delle Unità di Ricerca.

Art. 4 – Adesioni al Centro e recessi

Possono entrare a far parte del Centro altri Atenei che ne facciano motivata richiesta, il Consiglio Direttivo del Centro delibera in merito a tali richieste. In caso di deliberazione favorevole, le adesioni di altre Università sono formalizzate mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi competenti di tutti gli Atenei aderenti.

Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta. La domanda di adesione è

presentata al Direttore e da questi è sottoposta al Consiglio Direttivo che delibera in merito e potrà ammetterli a far parte dell'organo quali componenti aggregati, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale.

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e per le eventuali conseguenti deliberazioni.

Art. 5 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio Scientifico

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle Unità di ricerca degli Atenei nel numero di due unità per ogni Ateneo partecipante.

I componenti del Consiglio Direttivo sono designati dai Rettori delle Università convenzionate tra i docenti e i ricercatori delle Unità di Ricerca su indicazione dei docenti e ricercatori afferenti alle Unità stesse e restano in carica per tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) fissa le linee generali delle attività del Centro;
- b) delibera sulle richieste di adesione al Centro, ai sensi dell'art. 4;
- c) elegge il Direttore del Centro;

- d) approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro e la relazione annuale, predisposta dal Direttore, sulle attività svolte nell'anno precedente, sull'utilizzazione delle risorse e su ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta; dopo l'approvazione, la relazione viene trasmessa ai Rettori degli Atenei costituenti il Centro, anche ai fini del rinnovo del Centro;
- e) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni anno predisposti in collaborazione con il Direttore e la Segreteria del Dipartimento sede amministrativa;
- f) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli afferenti, sia tramite la promozione di nuove iniziative, delegando eventualmente ai Coordinatori delle Unità di ricerca l'attuazione di specifiche iniziative;
- g) coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano annuale di sviluppo delle ricerche e della relazione scientifica annuale;
- h) delibera su eventuali modifiche al presente accordo, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Atenei aderenti.
- i) delibera su ogni altro argomento sottoposto al proprio esame dal Direttore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi e deve riunirsi almeno una volta all'anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in modalità telematica.

La convocazione del Consiglio Direttivo è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di colui che presiede la seduta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. È facoltà del Direttore indire, per comprovati motivi, una o più riunioni d'urgenza.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

È facoltà del Direttore indire una riunione del Consiglio Direttivo con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli aderenti al Centro per la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro.

Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i professori universitari di ruolo (ordinari e associati) che ne fanno parte ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. La votazione è valida se vi ha preso

parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo (l'ordinario - o l'associato, se si tratta di due candidati associati - più anziano in ruolo).

Il Direttore rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro, ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e il Consiglio Direttivo;
- c) predispose la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, entrambe corredate di un piano di sostenibilità economico-finanziaria, e le trasmette per l'approvazione al Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa;
- e) sottoscrive esclusivamente atti riguardanti le attività previste dalla presente Convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento (Direttore o Consiglio di Dipartimento) sede amministrativa del Centro, previa proposta formulata con delibera del Consiglio Direttivo del Centro;
- f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento sede amministrativa del Centro, per lo svolgimento delle attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione delle iniziative promosse dal Centro.

Art.8 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza espresso dal Consiglio Direttivo che coopera alla formulazione delle linee generali del Centro esprimendo il suo parere e contribuisce alla realizzazione di iniziative ad esse inerenti. Tale cooperazione è sollecitata dal Direttore attraverso consultazioni e proposte per il miglioramento o l'estensione delle attività svolta dal Centro.

Il Consiglio Scientifico è composto:

- a) dal Direttore;
- b) da docenti, ricercatori e studiosi italiani e stranieri, anche esterni alle Università convenzionate,

le cui competenze e professionalità siano riconosciute dal Consiglio Direttivo adeguate e rilevanti per le attività del Centro, invitati su proposta dei membri del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Scientifico restano in carica tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi. Il componente eventualmente subentrato in corso di mandato cessa con il cessare degli altri componenti. Il Consiglio Scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.

Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Consiglio Scientifico o, in caso di necessità, un docente o un ricercatore afferente ad una Unità di Ricerca.

Art. 9 – Sede, Finanziamenti e amministrazione del Centro

Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria.
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) dall'Unione Europea

- d) da convenzioni con Enti di ricerca nazionali e internazionali;
- e) da altri Enti pubblici o privati o Fondazioni che operano in settori di interesse del Centro;
- f) ove previsti, dalle Università aderenti.

Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.

L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.

La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finanziaria relativa al Centro sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa dello stesso e facendo parte del bilancio dell'Ateneo risulterà da specifico Centro di responsabilità e di costo del budget economico e degli investimenti.

La gestione amministrativa e contabile, anche relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio

unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Eventuali oneri di funzionamento amministrativo del Centro saranno a carico del Dipartimento presso il quale è stabilita la sede amministrativa e dovranno essere di volta in volta espressamente deliberati dall'organo collegiale competente.

Per le proprie attività il Centro può avvalersi del personale che il Dipartimento sede amministrativa del Centro metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'ultima parte aderente, ha durata quinquennale ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

Il rinnovo sarà attuato previa specifica delibera degli organi competenti delle parti aderenti, con la stipulazione di un atto per iscritto.

Ogni parte aderente ha la possibilità di recedere dal Centro presentando una formale comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione, da inviarsi con posta elettronica certificata indirizzata al Direttore del Centro, con l'impegno a completare eventuali attività intraprese.

Ai fini del rinnovo della presente convenzione, il Consiglio Direttivo approva e sottopone ai Dipartimenti e agli Atenei interessati una relazione sulle attività svolte nel quinquennio.

Articolo 11 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata del presente accordo, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente. Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi

saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera degli organi del Centro.

Le risorse assegnate in maniera indivisa alle Università per il tramite e/o in riferimento alle attività del Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

Art. 12 - Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli organi competenti delle Università costituenti il Centro.

Art. 13- Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione degli organi competenti delle Università costituenti nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa;
- b) venire meno dell'interesse per le attività di ricerca del Centro;
- c) venire meno della pluralità di aderenti, vale a dire la riduzione a un solo Dipartimento aderente;
- d) scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Art. 14 - Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Rettore di ciascun Ateneo e/o specifica figura individuata, assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 15 - Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 16 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al entro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo

consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Le Università convenzionate si impegnano, reciprocamente, al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai professori e ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 18- Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

Art. 19 –Foro competente

Per controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro di Napoli o altro foro individuato quale competente in base alla legge.

Art. 20 - Firma digitale, spese e bollo

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art.24,

commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art.2, della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972, verrà assolta dall'Università degli Studi degli Studi di Salerno in modo virtuale, **Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.297/2007**, che provvederà al pagamento e deterrà l'originale, fermo restando l'onere economico a carico della sede amministrativa che provvederà al rimborso e deterrà una copia conforme all'originale del presente atto.

La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.